


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 190 del 26 ottobre 2016

Oggetto: Liquidazione competenze professionali in favore dell'Avv. Sandro Pasquali per l'attività professionale svolta in favore del Consorzio per il recupero somme a carico del Provveditorato Interregionale OO.PP., di cui alla sentenza del Tribunale di Sulmona n° 342/04.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18,00 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa, convocata in via d'urgenza dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 5091 del 24.10.2016.

L'ordine del giorno reca:

omissis

5. Diffida stragiudiziale di pagamento per l'attività professionale svolta dall'Avv. Sandro Pasquali per recupero somme a carico del Provveditorato Interregionale OO.PP. – determinazioni.


omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Schiavitti Fiorenzo – Presidente
2. Gentile Aldo – Vice Presidente
3. Margiotta Umberto

Sono assenti Cianfaglione Nicola Enio e De Santis Tonino.

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.



Alle ore 18,15, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul quinto punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della D.A. n° 47 del 6.5.2010 con la quale è stato conferito all'Avv. Sandro Pasquali del Foro di L'Aquila l'incarico di procedere, nell'interesse del Consorzio, ad intraprendere le opportune azioni in sede giurisdizionale per conseguire dallo Stato le somme da riversare alla Petrolasfalti Adriatica disposte dalla sentenza del Tribunale di Sulmona n° 342/04 passata in giudicato il 24.12.2005 nonché dell'Ordinanza del TAR Abruzzo n° 17/2010 che lo ha nominato Commissario ad Acta per l'esecuzione del giudicato civile formatosi sulla base della sentenza innanzi citata;


PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato disposto, tra l'altro, di corrispondere in favore del predetto legale la somma di €. 2.500,00 a titolo di fondo spese, somma erogata in suo favore con mandato di pagamento n° 298/2010;

CHE il citato legale ha regolarmente svolto la sua attività professionale nell'interesse del Consorzio ottenendo il pagamento di quanto dovuto alla Petrolasfalti Adriatica con procedimento di ingiunzione a carico del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. recuperando anche le spese legali anticipate dal Consorzio nel giudizio in argomento;

CHE il TAR Abruzzo con sentenza n° 419/2011 del 13.7.2011 ha condannato questo Consorzio a rifondere in favore della Petrolasfalti Adriatica la somma di €. 1.500,00 oltre agli accessori di legge per le spese di giudizio nonché al rimborso delle spese e degli onorari di spettanza del Commissario ad acta (Avv. Pasquali) liquidati nella complessiva misura di €. 8.000,00;

CHE il Consorzio ha regolarmente adempiuto all'anzidetta sentenza n° 419/2011 erogando, tra l'altro, in favore dell'Avv. Sandro Pasquali la complessiva somma di €. 10.067,20 di cui €. 8.000,00 per onorario, €. 320,00 per CAP 4% ed €. 1.747,20 per

I.V.A. 21% con mandato di pagamento n° 836 del 3.12.2011, a saldo della parcella n° 18/2011 del 12.10.2011;



CHE, inoltre, a fronte dell'attività legale svolta in favore di questo Consorzio nel giudizio in argomento l'Avv. Pasquali ha prodotto in data 11.10.2011 il preavviso di parcella n° 17/2011 di complessivi €. 18.440,45 comprensivi di diritti, onorari, spese e accessori di legge;

CHE il Consorzio non ha potuto ancora soddisfare le pretese dell'Avv. Pasquali in quanto il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Pescara ancora non dà riscontro alle reiterate richieste di rimborso della complessiva somma di €. 30.631,20 tra cui è ricompresa l'anzidetta parcella provvisoria, oltre alle somme già corrisposte agli aventi diritto indicati nella sentenza del TAR n° 419/2011;

CONSIDERATO che l'Avv. Pasquali ha reiteratamente richiesto la liquidazione delle sue spettanze e, da ultimo, ha diffidato in via stragiudiziale questo Consorzio al pagamento di quanto dovuto con raccomandata a.r. in data 15.9.2016 acquisita al protocollo consorziale n° 4554 del 19.9.2016, allegando il parere di congruità della sua parcella da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale ha ridotto notevolmente le sue pretese;

CHE le competenze liquidate dall'anzidetto Consiglio possono così riassumersi:

- Onorario	€. 1.635,00
- Diritti	€. 1.275,00
- Spese generali 12,50% di €. 2.910,00	€. 363,75
- C.P.A. 4% di €. 3.273,75	€. 130,95
- I.V.A. 22% di €. 3.404,70	€. 749,03
- Spese riconosciute	€. 451,17
Totale	€. 4.604,90

CHE in aggiunta alle suddette competenze l'Avv. Pasquali ha richiesto il rimborso delle spese per il rilascio del parere dell'Ordine professionale pari ad €. 91,40 e delle spese relative alle diffide quantificate in €. 350,79, in totale €. 442,19;

CHE, pertanto, le spettanze richieste dal predetto legale ammontano a complessivi €. 5.047,09, di cui competenze €. 4.604,90 e rimborso spese €. 442,19;

CHE, su richiesta del Consorzio l'Avv. Pasquali si è reso disponibile a rinunciare al rimborso dell'importo di €. 350,79 relativo alla spese riconducibili alle diffide;

RITENUTO di liquidare la complessiva somma di €. 4.153,73 oltre il rimborso delle spese di €. 542,57 (spese riconosciute €. 451,17 + spese rilascio parere €. 91,40), in totale €. 4.696,30 al netto

del recupero del fondo spese di €. 2.500,00 e della ritenuta d'acconto di €. 654,75 (il 20% di €. 3.273,75);



VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 12 del 21.12.2015;

CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di liquidare, per quanto detto in narrativa, in favore dell'Avv. Sandro Pasquali, la complessiva somma di €. 4.696,30, comprensivi di C.A.P. 4% ed I.V.A. 22% a saldo e stralcio delle sue competenze relative all'attività professionale svolta in favore di questo Consorzio per il recupero delle somme a carico del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. relative alla sentenza del Tribunale di Sulmona n° 342/04 passata in giudicato il 24.12.2005 nonché al recupero delle relative spese legali.
2. Di pagare in favore del predetto legale il relativo importo, al netto della ritenuta d'acconto di €. 654,75 e del recupero del fondo spese di €. 2.500,00 mediante accredito dell'importo di €. 1.541,55 con bonifico bancario sul conto IBAN: IT70J 06055 03600 00000 00002 29
3. Di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione di €. 4.696,30 sulla competenza del capitolo 99.0.3.950 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Anticipazioni si spese per conto terzi ed altri enti" e di introitare l'importo di €. 2.500,00 sui residui 2011 e precedenti del capitolo 6.0.3.520 dello stesso bilancio di previsione "Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti".
4. Di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rimborso dell'importo di €. 4.696,30 relativo alle competenze complessive liquidate in favore dell'Avv. Sandro Pasquali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE
f.to Fiorenzo Schiavitti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 27.10.2016 al 29.10.2016 non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 2.11.2016.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 2 NOV 2016



IL DIRETTORE
Rag. Virgilio Lerza